



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------|-----------------|------------|
| • RESCIGNO | DOTT. MICHELE | Presidente |
| • FRASCA | AVV. FERDINANDO | Relatore |
| • MAURIELLO | AVV. ANTONIO | Giudice |

ha emesso la seguente:

SENTENZA

N320/6/07

DEL 11/6/2007

DEP. IL 27/05/ 2008

- sul ricorso n. 417/07 depositato il
20/02/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. REO3TA00538/2006

IVA+IRPEG+IRAP 2000

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

MAYA S.r.l.

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 418/07
depositato il 20/92/2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE03TA00539/2006 IVA + IRAP
2001
- contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

MAYA S.r.l.

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 419/07

depositato il 20/02/2007

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.REOCOTA00308/2006 I.V.A. 2000
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

MAYA S.r.l.

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV difeso

da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO A

sul ricorso n. 420/07

depositato il 20/02/2007

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.REOCOTA00309/2006 I.V.A. 2001
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

MAYA S.r.l.

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV difeso

da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO A

La contribuente in epigrafe indicata ha impugnato gli avvisi pure in epigrafe chiedendone l'annullamento.

La ricorrente ha eccepito, per gli atti relativi all'anno di imposta 2000, l'intervento decorso del termine fissato dall'ad. 43 Dpr 600/73.

La ricorrente ha, altresì, dedotto l'illegittimità degli atti impugnati, sia poiché della motivazione dovuta, sia perché gli indizi reperiti dalla GDL e fatti propri dall'Ufficio sono privi dei requisiti necessari per consentire e legittimare le presunzioni fondanti gli accertamenti de quibus, sia perché ognuno degli avvisi impugnati "è tecnicamente errato"

L'ufficio resiste con memorie con cui impugna i ricorsi e ne chiede il rigetto.

Quanto all'eccezione di decadenza ex ad. 43, Dpr 600/73, deduce che l'eccezione è infondata, poiché il termine de quo restò prorogato di due anni ex art. 10 l. 289/2002 non essendosi la contribuente avvalsa della facoltà di definizione, ex legge detta, per l'anno in questione. Quanto alle altre doglianze, ha dedotto che gli avvisi sono adeguatamente motivati con il riferimento al pvc, e che quanto ivi assunto e concluso è conforme a legge ed esatto.

Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, stante la connessione i ricorsi sono fondati.

L'eccezione di intervenuto decorso del termine fissato dall'ad. 43 Dpr 600/73, è fondata per gli accertamenti afferenti all'anno 2000.

Gli avvisi de quibus sono stati notificati il 20/12/2006. A tale data il termine quadriennale di decadenza previsto dalla norma sopra citata era decorso per gli avvisi relativi all'anno 2000, essendosi esso compiuto al 31/12/2005 (31dicembre del quarto anno successivo a quello -2001- in cui è stata presentata la dichiarazione).

La deduzione dell'Ufficio, secondo cui detto termine non si sarebbe compiuto al 31/12/2005, perché, non essendosi la ricorrente, per l'anno 2000; della facoltà di definizione ex l. 27/12/2002, n. 289, esso termine sarebbe restato prorogato di due anni, ai sensi del disposto dell'art. 10, l. 27/12/2002, n. 289, si appalesa non condivisibile - con riferimento al caso de quo - per i due ordini di ragioni che appresso si esplicitano.

Risulta che la contribuente si è avvalsa della definizione ex l. 289/2002 per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2002, e l'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (come modificato dall'articolo 5 bis del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2003, n. 27) statuisce che i termini di cui all'articolo 43 Dpr 29 settembre 1973, n. 600, sono prorogati di due anni "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge", così escludendo la detta proroga per il caso che il contribuente si sia avvalso della definizione prevista dalle dette disposizioni, senza imporre che, perché si abbia la detta esclusione, detta definizione debba aver necessariamente riguardato tutte le annualità, e senza prevedere la proroga per le annualità eventualmente non definite dal contribuente che abbia, però, definito altre annualità.

Risulta dall'avviso di accertamento per cui è causa che la contribuente in data 19/11/2001, prima dell'emanazione ed entrata in vigore della l. 289/2002, aveva ricevuto notifica del processo verbale di constatazione della GG.FF. relativo all'anno 2000 ed avente esito positivo, e che, pertanto, per tale anno essa contribuente non aveva diritto e facoltà di avvalersi delle disposizioni della citata l. 289/2002, giusta l'esplicita disposizione dettata dall'art. 7, comma 3, della detta legge (che stabilisce che "La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo"). Conseguentemente che la proroga biennale invocata dall'Ufficio non trova, per l'anno 2000, applicazione anche perché "La proroga di due anni dei termini di accertamento per i soggetti che non si sono avvalsi delle disposizioni agevolative previste dagli art. da 7 a 9 della l.n. 289/2002 opera soltanto nei confronti di quei contribuenti che, avendone la facoltà, non hanno aderito ad alcuna forma di condono. Se, come nel caso di specie, al contribuente è stato notificato un processo verbale di constatazione prima dell'entrata in vigore della l. n. 289/2002, allo stesso contribuente era precluso l'accesso a qualsiasi forma di definizione agevolata e, pertanto, nei suoi confronti non trova applicazione la proroga di due anni dei termini di accertamento e si applicano i termini ordinariamente previsti dagli art. 43 del d.P.R. n. 600/73 e 57 del d.P.R. n. 633/72" (Comm.trib. prov. le Bari, sez. VIII. 09 giugno 2006, n. 90, Giurisprudenzabarese.it 2006).

Per il 2001, l'Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo del volume di affari e degli

imponibili, e la parte ricorrente deduce ed eccepisce l' illegittimità del ricorso al metodo induttivo, sia per inesistenza dei presupposti e di fatto e di legge indispensabili per legittimare detto tipo di accertamento, sia per mancanza di motivazione in merito alla sussistenza di tali condizioni legittimanti l' accertamento induttivo.

Avendo tale questione evidente valenza preliminare, è opportuno procedere, in primis, alla delibazione di essa questione.

Per il 2001 l' Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo del volume di affari e degli imponibili, asserendo la sussistenza di " numerose, gravi e ripetute irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, tali da rendere le stesse inattendibili ", ed all' esito (affermata la sussistenza di maggiori ricavi non fatturati e dichiarati per £. 269.413.000, costi indeducibili per £. 14.268.000, acquisti in evasione di imposta per £ 281.726.000, ricarico medio del 32%) ha accertato una perdita di esercizio di £. 54.733.00 (in luogo di quella dichiarata di £. 56.728.000), nonché, ai fini Irap il valore della produzione netta in £. 169.412.000, nonché, ai fini Iva volume di affari non fatturato per £. 269.413.000 (Iva £. 53.883.000), nonché la debenza di Iva su costi indebitamente detratti per £. 14.268.000 (Iva £. 2.845.000), nonché la debenza della sanzione per mancata regolarizzazione degli acquisti senza fattura per £. 281.726.000 (imposta dovuta £. 56.345.000), ed ha proceduto ai relativi recuperi di imposta e comminazione sanzioni.

Con l' avviso impugnato non è offerta una specifica e dettagliata indicazione delle sole affermate "numerose, gravi e ripetute irregolarità nella tenuta delle scritture contabili" (legittimanti il ricorso al metodo induttivo), e, pertanto, avendo l' Ufficio fondato l' accertamento de quo .sul p.v.c. in esso avviso richiamato ed avendone recepito in toto le affermazioni e considerazioni in esso p.v.c. esposte, esse irregolarità sono evidentemente da individuarsi in quelle come tali indicate nel richiamato p.v.c., e, quindi, nelle seguenti: 1. esistenza, alla data dell' intervento, di giacenza di cassa di £. 390.000, invece che £. 20.553.000, rilevata a seguito di esame documentale che ha permesso di accertare che la società ha omesso di contabilizzare esborsi di denaro per la somma di £. 20.163.000; 2. contabilizzazione fittizia di versamenti di assegni sul c/c 2138 Banco Napoli per complessive £. 198.756.000, desunta dal raffronto tra documentazione bancaria e documentazione contabile; 3. omessa contabilizzazione di pagamenti a fornitori per £. 51 milioni circa; 4. fittizia contabilizzazione di pagamenti a fornitori per £ 730 mila, 5. vendita di merce in evasione per £ 269.413.000, netto Iva; 6. acquisti di merce in evasione per £. 281 milioni; 7. giacenza di merce per £ 1.683 milioni, invece che per l' ammontare di £. 1.560 milioni determinato dai Verificatori ipotizzando.. un -percentuale di ricarico del 32% .

Non essendo indicato e specificato, con l' avviso de quo, né quale valenza le indicate irregolarità abbiano rispetto all' intero impianto contabile onde cagionarne la complessiva inaffidabilità, (atteso che non ogni irregolarità è cagione di inaffidabilità, che non consegue in modo automatico all' esistenza di qualsivoglia irregolarità, ma dipende dal tipo, dall' importanza e dalla specifica valenza delle irregolarità – così che una irregolarità inficiante uno o più presupposto fondamentale può rendere inaffidabile l' impianto contabile, mentre diverse irregolarità non aventi tale valenza sono inidonee a determinare la detta conseguenza), né il nesso esistente tra le stesse e le conclusioni tratte, in via induttiva, con l' avviso, di rende opportuno procedere all' esame e valutazione delle irregolarità sopra enunciate.

La prima delle dette irregolarità (esistenza, alla data dell' intervento, di giacenza di cassa di £. 390.000, invece che £. 20.553.000, rilevata a seguito di esame documentale che ha permesso di accertare che la società ha omesso di contabilizzare esborsi di denaro per la somma di £. 20.163.000), a prescindere dalla fondatezza o meno dell' assunto dell' Ufficio e dalla sua effettiva sussistenza o meno, mentre non può evidentemente essere connessa, quantomeno direttamente, ad ipotesi di vendite in evasione_ si appalesa non idonea a motivare la conclusione di acquisto in evasione per £. 281 milioni.

La seconda (contabilizzazione fittizia di versamenti di assegni sul c/c 2138 Banco Napoli per complessive £. 198.756.000, desunta dal raffronto tra documentazione bancaria e documentazione contabile), la terza (omessa contabilizzazione di pagamenti a fornitori per £. 51 milioni circa) e la

quarta (fittizia contabilizzazione di pagamenti a fornitori per £ 730 mila) delle dette irregolarità, a prescindere dalla fondatezza o meno dell' assunto dell' Ufficio e dalla sua effettiva sussistenza o meno, mentre non possono evidentemente essere connesse, quantomeno direttamente, ad ipotesi di vendite in evasione o di acquisti in evasione, non appaiono connesse o connettibili (né come tali sono indicate nell' atto de quo) a nessuna merce in evasione per £. 281 milioni) delle dette irregolarità) delle dette irregolarità, a ben guardare, non sono irregolarità dell' impianto contabile la cui constatazione ha indotta l' Ufficio ha procedere ad accertamento con metodo induttivo, ma costituiscono le conclusioni a cui l' Ufficio è giunto in esito della ricostruzione induttiva compiuta. Conseguenza che è evidente che esse sono impropriamente indicate tra le irregolarità legittimanti il ricorso al metodo induttivo.

La settima (giacenza di merce per £ 1.683 milioni, invece che per l' ammontare di £. 1.560 milioni determinato dai Verificatori ipotizzando un percentuale di ricarico del 32%) delle dette irregolarità è anch' essa impropriamente indicata tra le irregolarità che avrebbero potuto legittimare il ricorso al metodo induttivo, poiché essa, in modo evidente, non è irregolarità oggettiva constatata a monte della scelta e dell' impiego del metodo induttivo, ma è la conclusione a cui l' Ufficio perviene in esito di ricostruzione compiuta induttivamente, e, segnatamente, compiuta mediante la considerazione di percentuale di ricarico del 32%, diversa da quella maggiore indicata dalla contribuente quale praticata. Si aggiunga che la ricostruzione de qua risulta effettuata dall' Ufficio sic et simpliciter, senza addurre motivazione alcuna e senza indicare irregolarità e inesattezze tali da giustificare il disattendere del dato di ricarico risultante dagli atti della contribuente. Orbene, il predetto procedimento appare immotivato, non logico, non sorretto da alcun criterio di obiettività, ed è illegittimo e non condivisibile, come insegna anche la Giurisprudenza consolidata che afferma che "In presenza di dichiarazione e di contabilità regolarmente tenuta, può procedersi ad accertamento induttivo del reddito -a norma dell' art. 39 comma 1 d.P.R. 29/09/1973 n. 600- solo facendo applicazione di presunzioni aventi caratteri di gravità, precisione e concordanza, requisiti che non possono riconoscersi in una percentuale di ricarico determinata dall' ufficio a seguito di studi sulle medie di ricarico rilevate nel settore" (Comm. centrale imposte sez. VII, 3/1/1992 n. 30; Comm., centrale imposte sez. XXV, 24/01/1992 n. 471). Da quanto sopra consegue che si appalesa illegittimo l' esperimento di accertamento con metodo induttivo posto in essere dall' Ufficio, poiché non è fornita la precisa spiegazione e motivazione, richiesta dal Legislatore, indicante i motivi e gli elementi che giustificano e legittimino il ricorso al metodo induttivo, e poiché, alla luce di quanto sopra esposto, non risulta la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso all' induzione.

Appaiono sussistenti le condizioni e presupposti perché si faccia alla compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Dispone la riunione dei ricorsi nn. 417/07, 418/07, 419/07, 420/07 ed accoglie gli stessi.
Compensa le spese tra le parti

Avellino, li 11 giugno 2007

Il Relatore

Presidente